

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Donato Di Campli	Presidente
- Avv. Federico Squartecchia	Vice Presidente
- Avv. Filomena Mancinelli	Cons. Segretario
- Avv. Guido Cappuccilli	Cons. Tesoriere
- Avv. Patrizio Cipriani	Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo	Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Elena Di Bartolomeo	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Monica Galasso	Consigliere
- Avv. Chiara Sabatini	Consigliere
- Avv. Lucio Schiona	Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi	Consigliere
- Avv. Carla Tiboni	Consigliere

o o o

L'anno **2016**, il giorno **08** del mese di **settembre**, alle ore **17.30**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza dei Cons. di Bartolomeo, Squartecchia, Cappuccilli, Cirillo, Corradini, Di Silvestre, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 3) MODALITÀ COMUNICAZIONE ATTIVITÀ COA
- 4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE COCO)
- 5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE SCOPONI)
- 6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
- 7) RATIFICA VERSAMENTO FONDAZIONE FORUM ATERNI II RATA CONTRIBUTO 2016 (RELATORE CAPPUCILLI)
- 8) AVVIO PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE AVVOCATI MOROSI EX ART. 29 L. 247/12(RELATORE CAPPUCILLI)
- 9) ISTANZA AVV. * 1/8/2016
- 10) ADEMPIMENTI RELATIVI AI CONCORSI PUBBLICI INDETTI DAL COA (RELATORE MANCINELLI)
- 11) PROTOCOLLO DI INTESA PER LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA COMPENSI DIFENSORI SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE CORRADINI)
- 12) CONVENZIONE QUADRO CNF / CONFERENZA DEI PRESIDI E DIRETTORI DELLE FACOLTÀ, DIPARTIMENTI E SCUOLE DI GIURISPRUDENZA (RELATORE SQUARTECCHIA)

- 13) ISTANZA DOTT. * 27/7/2016 (RELATORE SQUARTECCHIA)
- 14) ISTANZA AVV. * ACCESSO ATTI (RELATORE MANCINELLI)
- 15) CONVOCAZIONE XVII ASSEMBLEA DELLA CONCILIAZIONE FORENSE
- 16) ATTUAZIONE DELIBERA TRIBUNALE DELLE IMPRESE
- 17) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE COCO)
- 18) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
- 19) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (28/7/2016), il Consiglio l'approva.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- a) Il Presidente rende noto che il CNF ha comunicato la fissazione dell'udienza sul ricorso della dott.ssa * avverso la delibera 27/2/2014 del COA di Pescara di rigetto della domanda di iscrizione all'albo degli avvocati e che l'Avv. Franco Sabatini, difensore del COA, ha comunicato che la dott.ssa * ha rinunciato al ricorso di cui sopra, per sopravvenuta carenza di interesse (iscrizione ottenuta presso l'Albo tenuto dal COA di Lanciano). Il Consiglio, preso atto della comunicazione 30/8/16 con la quale l'Avv. Franco Sabatini, nella sua qualità di difensore, ha reso adottato il COA della dichiarazione di rinuncia da parte della dott.ssa * al ricorso proposto dalla stessa avverso il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'Albo adottato con delibera 27/2/2014, e ritenuta la cessazione della materia del contendere quale conseguenza dell'iscrizione dell'avv. * all'albo degli avvocati tenuto dal COA di Lanciano, delibera di accettare la rinuncia, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione della relativa dichiarazione.

Alle 18,08 entrano e partecipano alla seduta i consiglieri Di Silvestre e Cappuccilli.

- b) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato la convocazione del gruppo di lavoro pregressuale n. 3 “Negoziazione assistita” e dei sottogruppi “Negoziazione assistita e mediazione in materia familiare”, e “Negoziazione assistita in altre materie” per il giorno 21/9/2016, con conferma di partecipazione entro il 12/9/16. Il COA prede atto ed autorizza alla partecipazione i cons.ri Galasso e Di Bartolomeo.
- c) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato la convocazione del gruppo di lavoro pregressuale n. 4 “Altre Forme di ADR” e dei sottogruppi “Mediazione”, “Arbitrato” e “Organismi di composizione della crisi” per il giorno 19/9/2016, con conferma di partecipazione entro il 12/9/16. Il COA prede atto ed autorizza alla partecipazione i cons.ri Monica Galasso, Elena Di Bartolomeo e Patrizio Cipriani e gli avv.ti Pietro Paolo Ferrara e Roberta Colitti.

Alle ore 18,21 entra e partecipa alla seduta il cons. Corradini.

- d) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato l’invito all’evento plenario “Incontro con i Consigli Giudiziari – collaborazioni e sinergie nell’Ordinamento Giudiziario” per il giorno 13/9/2016, con conferma di partecipazione. Il Consiglio prende atto e autorizza la partecipazione del Vice Presidente Squartecchia e dell’avv. Alberto Massignani.
- e) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti degli avv.ti * e *. Il COA prende atto.
- f) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti dell’avv. *. Il COA prende atto.
- g) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il COA prende atto.
- h) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il COA prende atto.
- i) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il COA prende atto.
- j) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il COA prende atto.
- k) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il COA prende atto.
- l) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il COA prende atto.
- m) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. *. Il COA prende atto.

- n) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. *. Il COA prende atto.
- o) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. *. Il COA prende atto.
- p) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. *. Il COA prende atto.
- q) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. *. Il COA prende atto.
- r) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. 398/15 nei confronti dell'Avv. *. Il COA prende atto e dispone trasmettersi copia della comunicazione al COA di Chieti, presso il quale l'Avv. * è attualmente iscritto.
- s) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. 391/15 nei confronti dell'Avv. *. Il COA prende atto e dispone trasmettersi copia della comunicazione al COA di Chieti, presso il quale l'Avv. * è attualmente iscritto.
- t) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. *. Il COA prende atto.
- u) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. *. Il COA prende atto.
- v) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il capo di incolpazione in relazione al procedimento disciplinare nei confronti del dott. *. Il COA prende atto.
- w) Il Presidente rende noto che il COA di Lanciano ha inviato la convocazione della riunione del COFA per il 9/9/2016 presso il COA di Pescara. Il Consiglio prende atto. Il Presidente rende noto altresì che all'esito della riunione dell'Agorà tenutasi ieri presso il CNF è stata elaborata una bozza dello statuto del costituendo organismo previsto dall'art. 39 comma 3 L. 247/12. Il COA rinvia l'esame della bozza alla prossima seduta.

Alle ore 18,35 entra e partecipa alla seduta il cons. Cirillo.

- x) Il Presidente rende noto che la Corte di Appello di L'Aquila ha inviato la convocazione del Consiglio Giudiziario per il 15/9/2016. Il Consiglio prende atto.
- y) Il Presidente rende noto che il sig. *, con raccomandata del 3/8/2016, pervenuta il 29/8/2016, ha richiesto l'intervento del COA per la valutazione della correttezza della parcella inviata dall'Avv. *. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, ritenuto che il sig. * chiede un intervento del COA circa la valutazione della correttezza della parcella dell'avv. *, delibera di procedere al tentativo di

conciliazione ex art. 13, comma 9, L.P., delegando all'uopo il cons. Cirillo.

- z) Il Presidente rende noto che la Cassa Forense ha comunicato il rigetto dell'istanza dell'Avv. * per l'assistenza in caso di bisogno individuale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del Regolamento dell'Assistenza per mancanza dei requisiti prescritti. Il Coa prende atto e delibera di segnalare all'iscritto la possibilità di accedere al fondo di assistenza istituito dall'Ordine.
- aa) Il Presidente rende noto che la Cassa Forense ha trasmesso un estratto della nota del Presidente dell'Adepp (associazione che riunisce tutte le Casse Private dei liberi professionisti), a chiarimento delle fasi dell'operazione "Atlante II" nonché l'intervista del Presidente Avv. Nunzio Luciano pubblicata sul quotidiano "Il Dubbio". Il COA prende atto e delibera di darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa.
- bb) Il Presidente rende noto che il COA di Catania ha inviato copia della delibera adottata il 2/8/2016, relativa all'operazione "Atlante II". Il COA prende atto.
- cc) Il Presidente rende noto che l'Avv. * ha inviato per opportuna conoscenza copia della denuncia sporta ai Carabinieri relativamente ad un atto vandalico alla targa del suo studio. Il COA prende atto ed esprime solidarietà alla Collega per l'atto subito.
- dd) Il Presidente invita il cons. Di Silvestre a riferire in relazione all'incontro 1/8/2016 per rilancio Ufficio Giudice di Pace di Penne. Il cons. Di Silvestre riferisce che il problema attuale dell'Ufficio di reperire fondi per il funzionamento, essendo ad oggi completamente a carico del Comune di Penne. Era presente il sottosegretario alla Giustizia Chiavaroli, la quale si è impegnata a verificare la possibilità di reperire risorse. Il COA prende atto e formula l'auspicio che da parte del Ministero vengano messe a disposizione risorse necessarie per sostenere il Comune di Penne, al fine di consentire il mantenimento della sede del Giudice di Pace.
- ee) Il Presidente rende noto che con proprio provvedimento in data 5/8/2016, su richiesta della sig.ra *, ha indicato il nominativo dell'Avv. *, iscritta nell'elenco "Previdenza Sociale" e nell'elenco degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato. Il COA prende atto.
- ff) Il Presidente comunica che il progetto L.I.S.T.E.N., a valere sul fondo Integrazione e Immigrazione presentato a giugno 2016 è stato selezionato dalla Regione Abruzzo per l'attività di co-progettazione con la Regione per la partecipazione all'avviso pubblico nazionale con scadenza 15/9/16. L'Ordine può partecipare in qualità di soggetto aderente, condividendo obiettivi e partecipando alla rete territoriale di intervento, senza rappresentare però un centro di imputazione di costo. Il COA prende atto e delibera di aderire al progetto, nella diversa veste di mero aderente. Delega il cons. Cirillo ad essere l'interlocutore della P&F per il progetto.

3) MODALITÀ COMUNICAZIONE ATTIVITÀ COA.

Si rinvia alla prossima seduta.

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE COCO)

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/05/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 23/5/16 a mezzo pec, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra *(nata a * il *) depositata in data 27/06/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 29/7/2016, udita la relazione del Cons. Coco, considerato che la stessa non risulta aver provveduto al deposito della certificazione dell'autorità consolare attestante i redditi prodotti all'estero, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 79 commi 2 e 3 del DPR 30.5.2002 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della sig.ra *(nata a * il *) depositata in data 01/07/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 5/9/2016, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di rigettarla ai sensi dell'art. 124 comma 2 del DPR 30.05.2002 n. 115, T.U. per incompetenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, non rientrando nella ipotesi di "domicilio elettivo" di cui all'art. 33 D. Lgs. 206/2005 l'elezione di domicilio presso il difensore, al di là della riconducibilità della fattispecie nell'ambito della tutela del consumatore (Trib. Milano, ordinanza 8/5/2014; Cass. Civ., Sez. VI, n. 10832/2011).

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/07/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 21/8/2016, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la prestazione degli alimenti ex art. 433 e segg. C.C. da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti dei sigg.ri * e *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (nato a* il *) depositata in data 14/07/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 3/8/2016, udita la relazione del Cons. Galasso, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a sanzione amministrativa da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei confronti del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 15/07/2016 e la documentazione fornita a corredo, vista la comunicazione 29/8/2016 dell'Avv. Antonella Corradi, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di rigettarla ai sensi dell'art. 124 del DPR 30.05.02 n. 115, T.U., per incompetenza territoriale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, essendo territorialmente competente per il promuovendo giudizio il

Tribunale di Vasto.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 18/07/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 29/7/2016, udita la relazione del Cons. Galasso ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 18/07/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 1/8/2016, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti dell'* di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/07/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 29/8/2016, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di minore nato fuori dal matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/07/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 29/7/2016, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la modifica delle condizioni di separazione da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/07/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 2/8/2016, udita la relazione del Cons. Galasso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per l'affidamento di minori da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 26/07/2016 e la documentazione fornita a corredo in data 4/8/2016, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno del sig. * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) e la relativa comunicazione 25.7.2016 inoltrata dal Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile; udita la relazione del Cons. Coco, delibera di ammettere l'istante al patrocinio a spese dello Stato relativamente al procedimento per recupero credito alimentare in favore del minore * da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi degli artt. 44 e ss. del Regolamento CE 4/2009 e di designare per l'assistenza all'Ente ricorrente l'avv. Francesco Barbara, iscritto nell'elenco "procedure esecutive" e nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello stato in materia "civile".

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 03/08/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei confronti della *. ed altri, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 05/08/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per l'impugnazione di licenziamento disciplinare da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti della *. ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 08/08/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, rilevato che il giudizio dovrà essere promosso dinanzi la Corte di Appello di L'Aquila, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per incompetenza territoriale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, ai sensi dell'art. 124 del DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (naoa a * il *) depositata in data 29/08/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per l'accertamento dello stato di handicap ai sensi della L. 382/70 da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – Sezione Lavoro nei confronti dell'INPS, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 30/08/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 30/08/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la modifica delle condizioni di separazione promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dalla sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/08/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e determinazione dell'assegno divorzile, promossa dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 31/08/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 10 giorni per produrre copia dell'estratto di matrimonio, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 02/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al giudizio per riconoscimento di rapporto di lavoro e pagamento differenze retributive da proporre dinanzi al

Tribunale di Pescara – Sezione Lavoro nei confronti della *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 02/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la modifica delle condizioni di separazione da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 19,32 esce il cons. Cappuccilli.

Il Consiglio, esaminate l'istanza dei sigg.ri * (nata a * il *) e * (nata a * il *) depositata in data 05/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per accertamento della violazione di cui alla L. 108/1994 e condanna alla restituzione degli interessi percepiti ex art. 1815 c. 2 C.C. da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle 19,33 rientra il cons. Cappuccilli

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 05/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, rilevato che non è stato prodotto il certificato dell'autorità consolare competente attestante la veridicità dell'istanza per i redditi prodotti all'estero, delibera di concedere un termine di 30 giorni per l'integrazione della domanda, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 05/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, rilevato che non è stato prodotto il certificato dell'autorità consolare competente attestante la veridicità dell'istanza per i redditi prodotti all'estero, delibera di concedere un termine di 30 giorni per l'integrazione della domanda, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 05/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 19,36 esce l'Avv. Scoponi

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 06/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la modifica

delle condizioni di separazione promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dal sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 19,37 rientra l'Avv. Scoconi

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 06/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al giudizio per l'annullamento delle dimissioni, ricostituzione del rapporto di lavoro subordinato e risarcimento danni promossa dinanzi al Tribunale di Pescara – Sezione Lavoro nei confronti della *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 06/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di giorni 20 per chiarire la discordanza dei dati anagrafici tra quelli dichiarati nell'istanza e quelli riportati nel documento di identità, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.05.2002, n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 06/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di giorni 30 per chiarire la discrepanza tra i redditi indicati in domanda e il reddito dichiarato in autocertificazione, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.05.02, n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 06/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la richiesta di svincolo di somme da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 06/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di giorni 20 per l'integrazione della domanda mediante la produzione di copia della precedente delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 06/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per A.T.P. avverso verbali INPS per invalidità e indennità di accompagnamento da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti dell'INPS sede di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 06/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente alla procedura esecutiva di

rilascio di immobile da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 06/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente alla procedura di pignoramento presso terzi promossa da Equitalia S.p.A. dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 06/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di giorni 20 per l'integrazione della domanda con l'indicazione dell'ammontare del reddito, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 06/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere il termine di giorni 20 per l'integrazione della domanda mediante produzione di copia dei documenti indicati nell'istanza, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 05/09/2016 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per l'accertamento dello stato di non autosufficienza ed handicap grave da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – Sezione Lavoro nei confronti dell'INPS, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, vista l'istanza della sig.ra * depositata in data 6/9/2016, già ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 30/10/2014, prende atto che, a seguito di rinuncia al mandato del precedente difensore, la stessa è rappresentata e difesa dall'Avv. *.
- Il Consiglio, letta l'istanza pervenuta in data 6/9/2016 dall'Avv. *, difensore del sig. *, già ammesso al patrocinio in data 12/5/2016, prende atto che l'azione giudiziaria è stata intrapresa dinanzi al Tribunale di Pescara e non dinanzi al Giudice di Pace di Pescara come indicato inizialmente nell'istanza di ammissione. Dispone darsene comunicazione al Giudice competente e alla parte istante.
- Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. *, difensore del sig. *, con la quale lo stesso chiede di riattivare la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 21/6/2016, per la quale il Consiglio con delibera del 23/6/2016 dichiarava nulla a provvedere, delibera di invitare l'interessato a reiterare l'istanza corredata dalla necessaria certificazione e documentazione aggiornata all'attualità.

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI (RELATORE SCOPONI)

A) ACCREDITAMENTI

- Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta di accreditamento della Camera Civile di Pescara per l'evento formativo “La pubblicità degli

atti e delle domande giudiziali” che si terrà il giorno 23/9/2016 dalle ore 11:00 alle ore 13:00 presso l’Aula Alessandrini del Tribunale di Pescara verificata la rispondenza ai criteri di cui all’art. 20 Regolamento CNF per la Formazione Continua ed art. 3 del Regolamento Coordinato per la Formazione Continua del COA, delibera di accreditare l’evento, attribuendo nr. 2 crediti formativi in materia di diritto civile e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa. Autorizza l'utilizzo del sistema Riconosco.

- Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta di accreditamento formulata dall’AIGA – Sez. di Pescara per l’evento formativo “Hackers Vs. Lawyers” che si svolgerà il giorno 23/9/2016, dalle ore 15:00 alle ore 20:00 presso la Sala dei Marmi del Palazzo della Provincia di Pescara, verificata la rispondenza ai criteri di cui all’art. 20 Regolamento CNF per la Formazione Continua ed art. 3 del Regolamento Coordinato per la Formazione Continua del COA, delibera di accreditare l’evento, attribuendo nr. 2 crediti formativi in materia penale e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.

B) ATTESTATI

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione ad esse allegata, delibera di rilasciare l’attestato di formazione continua agli Avv.ti:

Palmerini Pamela per gli anni 2014/2015

Faieta Antonella per gli anni 2014/2015

Cavalazzi Paolo per gli anni 2014/2015.

6) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Gizzarelli Martina,

come da separato e distinto provvedimento;

b) cancellare dal Registro dei Praticanti i dott.ri Flavia Pizzoli su domanda del 7/9/2016 e Stefano Petrini su domanda del 7/9/2016;

c) cancellare dall’albo degli Avvocati l’Avv. Di Valerio Ilaria su domanda del 5/8/2016;

d) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri Di Filippo Loris, Massa Antonio, Di Nino Valeria, Di Sario Marco, Rapino Vittoria, Giannini Gianna, Catani Marco, Sciarretta Elisa, Pace Martina Teresa, Presutti Licia, Nappi Giuseppe, Esposito Francesco, De Rosa Fernando;

e) rilasciare il nulla-osta all’Avv. Emanuela Palmina Felitti per trasferimento all’Ordine di Roma;

f) rilasciare il nulla-osta al dott. Francesco Laureti per trasferimento all’Ordine di Roma.

7) RATIFICA VERSAMENTO FONDAZIONE FORUM ATERNI II RATA CONTRIBUTO 2016 (RELATORE CAPPUCCELLI)

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di ratificare il versamento della seconda rata del contributo 2016 in favore della Fondazione Forum Aterni, effettuato in data 5/8/2016.

8) AVVIO PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE AVVOCATI MOROSI EX ART. 29 L. 247/12(RELATORE CAPPUCILLI)

Il Consiglio,
udito il Tesoriere;

preso atto che ad oggi vi sono ancora iscritti che risultano morosi nel pagamento del contributo dovuto per l'anno 2015, vista la delibera di avvio adottata nella seduta del 28/7/16 ai sensi del comma 6 dell'art. 29 L. 247/12 e dell'art.5 reg. CNF n.3/13; ritenuto di dover aprire il procedimento di sospensione nei confronti degli iscritti di seguito indicati:

OMISSIS

delibera di convocare i richiamati iscritti, seguendo l'ordine alfabetico, con il seguente calendario:

3 novembre 2016 *OMISSIS*

10 novembre 2016 *OMISSIS*

17 novembre 2016 *OMISSIS*

24 novembre 2016 *OMISSIS*

1 dicembre 2016 *OMISSIS*

15 dicembre 2016 *OMISSIS*

Nomina responsabile unico del procedimento il Consigliere Tesoriere.

Manda alla segreteria per le comunicazioni agli interessati.

9) ISTANZA AVV. * 1/8/2016

Il Consiglio, letta l'istanza dell'Avv. *, con la quale si chiede di conoscere il voto conseguito in ciascuna delle materie oggetto della prova orale del concorso per l'assunzione di n.1 unità di personale B1, nonché di conoscere il criterio di attribuzione dei punti del titolo di studio della laurea, delibera di delegare il cons. segretario a dare seguito alla richiesta di accesso.

10)ADEMPIMENTI RELATIVI AI CONCORSI PUBBLICI INDETTI DAL COA (RELATORE MANCINELLI)

Il Coa, sentito il Presidente, il quale riferisce che e' necessario un ulteriore approfondimento circa la necessità di procedere alla mobilità facoltativa e obbligatoria prevista agli art. 34 bis e 30 D,lgs. 165/01, in relazione al concorso per l'unità B1 addetto alla Segreteria del COA ed al concorso per due unità B1 addetti Segreteria della Camera di Conciliazione, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.

11)PROTOCOLLO DI INTESA PER LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA COMPENSI DIFENSORI SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE CORRADINI)

Il Consiglio rinvia alla prossima seduta per maggiori approfondimenti.

Alle ore 20,20 esce il cons. Di Silvestre.

12) CONVENZIONE QUADRO CNF / CONFERENZA DEI PRESIDI E DIRETTORI DELLE FACOLTÀ, DIPARTIMENTI E SCUOLE DI GIURISPRUDENZA (RELATORE SQUARTECCHIA)

Il Consiglio, esaminata la bozza di convenzione quadro tra il CNF e la Conferenza dei Presidi e Direttori delle Facoltà, Dipartimenti e Scuole di Giurisprudenza, delibera le seguenti osservazioni:

- 1) all'art. 3 comma 2 prevedere la materia del diritto del lavoro e diritto commerciale;
- 2) all'art. 5 comma 1 prevedere la frequenza dello studio professionale per almeno 15 ore settimanali;
- 3) all'art. 5 comma 6 prevedere un numero di udienze non inferiore a 15.

Delibera inoltre di acquisire le eventuali osservazioni della Fondazione Forum Aterni e delega il cons. Sabatini alla compilazione del format per il l'invio nel termine del 13/9/16.

13) ISTANZA DOTT. * 27/7/2016 (RELATORE SQUARTECCHIA)

Il Consiglio, letta l'istanza della dott.ssa *, già iscritta al Registro dei Praticanti Avvocati dal 3/9/2015 e cancellata per trasferimento a Milano con delibera del 19/11/2015, con la quale la stessa chiede che venga rettificata la data di completamento della pratica forense presso l'Ordine di Pescara attestata sul certificato di compiuta pratica parziale indicando quella del 18/11/2015. Il Consiglio delibera di rettificare la data di compiuta pratica parziale presso l'avv. * dal 4/11/2015 al 18/11/2015.

14) ISTANZA AVV. * ACCESSO ATTI (RELATORE MANCINELLI)

Il Consiglio,

- letta la comunicazione pec in data 26/7/16 inviata dall'avv. * in nome e per conto del sig. *, avente ad oggetto richiesta di accesso agli atti (istanze e documentazione a corredo) relativi all'ammissione di * e * al patrocinio a spese dello Stato deliberata il 07/3/16;
- udito il relatore;
- visti gli artt. 24 e 25 L. 241/90, l'art. 8 DPR 352/92 , l'art. 59 del D. lgs. 196/03, gli artt. 4, comma 6 lett. d), e 9 del "Regolamento della disciplina dell'accesso agli atti e delle attività istituzionali" adottato da questo COA;
- considerato:
 - che i dati contenuti nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato attengono alla vita privata e alla riservatezza del richiedente il beneficio, e precisamente alla condizione finanziaria e familiare;
 - che la normativa vigente consente l'accesso, ai documenti contenenti detti dati comuni della persona, soltanto qualora il richiedente dimostri di avervi un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e direttamente collegata al documento al quale si chiede l'accesso; ovvero qualora l'accesso debba essere garantito ai fini della cura o difesa degli interessi giuridici del richiedente;
 - che nel caso in esame non si ravvisa motivazione della richiesta di accesso e che, in ogni caso, non esiste in capo al richiedente accesso una potestà di verifica dei presupposti per la concessione del beneficio, laddove comunque sussiste la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria competente per gli accertamenti del caso e per la eventuale revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, concessa dal COA in via anticipata e provvisoria ai sensi del TU 115/02,

delibera

di rigettare l'istanza, in quanto non sono ravvisabili, per le ragioni sopra esposte, le condizioni di legge per l'assenso all'accesso.

15) CONVOCAZIONE XVII ASSEMBLEA DELLA CONCILIAZIONE FORENSE

Il Consiglio, letta la convocazione della XVII Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense, delega alla partecipazione i componenti del direttivo ODM, come da delibera 6/7/2016.

16) ATTUAZIONE DELIBERA TRIBUNALE DELLE IMPRESE.

Il COA, vista l'assenza del v. Presidente Squartecchia, delegato ad individuare le modalità di esecuzione della delibera del COA del 09/6/16, rinvia alla prossima seduta.

17) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE COCO)

Il C.O.A., udita la relazione del Cons. Coco, letta la richiesta di parere inoltrata dall'Avv. * (il quale chiede di poter conoscere, preventivamente, se sussista conflitto di interessi, con conseguente obbligo di astensione, nell'assumere la difesa del Condominio * di * in controversia contro il Sig. *, condomino del suddetto Condominio e controparte di altri condomini, pure patrocinati dall'Avv. *, in precedente giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara ed ora pendente in appello), osserva quanto segue.

L'art. 24 del codice deontologico forense impone all'avvocato l'obbligo di astenersi dall'assumere incarichi quando questi determinino conflitto di interessi con un proprio assistito, ovvero quando interferiscano con lo svolgimento di altro incarico.

Sussiste conflitto di interessi anche quando l'assunzione di un nuovo incarico determini la violazione del segreto sulle informazioni ricevute da parte di altri assistiti ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, con l'ulteriore, necessario rilievo in ordine al fatto che anche la mera limitazione dell'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico, derivante dallo svolgimento di un precedente mandato, integra conflitto di interessi ed impone l'astensione del professionista.

Il canone V del citato art. 24 del codice deontologico dispone che l'obbligo di astensione operi, altresì, se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di professionisti, ovvero in associazione professionale, o che esercitino nel medesimo studio.

V'è da premettere che, per giurisprudenza consolidata, il divieto di assunzione di incarichi vige dal momento in cui il conflitto di interessi si appalesi come effettivo e concreto, non essendo a tal fine sufficiente la configurabilità di un astratto contrasto.

A tal fine appare appagante la rilettura della sentenza resa da Corte Cass., SS.UU. 15.10.2002 n. 14619 che, nella parte motiva, così recita: *“Il Consiglio nazionale forense ha posto come premessa della propria decisione, che il codice deontologico vieta all'avvocato di assumere la contemporanea assistenza di più parti che abbiano interessi in contrasto tra loro: ha però osservato che se, nel caso per il quale è richiesto il suo intervento, le parti non sono necessariamente portatrici di interessi in contrasto tra loro, il divieto va osservato a partire dal momento in cui il*

contrasto si manifesta in modo concreto. (...) La regola di deontologia impone al professionista di non assumere l'assistenza di parti in contrasto tra loro. Siccome la funzione di tale regola è di evitare che un comportamento contrario risulti lesivo del prestigio della professione, e la lesione del prestigio risulta dalla valutazione sfavorevole che gli altri possano avere avuto del comportamento tenuto dal professionista, all'ambito di applicazione della regola vanno ricondotte tutte le situazioni in cui, secondo un criterio di normalità, l'ambiente in cui il professionista opera e le parti cui presta assistenza sarebbero portati a considerare che egli possa essere stato, o sia per risultare, influenzato da interessi contrastanti”.

Nel testo della parte motiva di tale decisione si richiama altresì, reiterandolo, il principio affermato da una precedente statuizione del Supremo Collegio che, sempre testualmente, aveva affermato che *“il conflitto d'interessi "potenziale" non basta per affermare la responsabilità disciplinare dell'incolpata, essendo palese che, se esso non si realizza in concreto, la professionista, assumendo il patrocinio dei due soggetti, non viola, i principi di correttezza, lealtà e di deontologia professionale, la cui inosservanza è stata posta alla base dell'incolpazione.*

Pertanto, da un lato la generalizzazione contenuta, sul punto, nell'impugnata pronuncia altera obiettivamente le premesse giuridiche di una corretta decisione; dall'altro deve notarsi, in essa, una vistosa e totale carenza di motivazione (in quanto tale riconducibile alla violazione di legge prevista dall'art. 56, III comma, r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578: v., al riguardo, Cass. SS.UU. 16 maggio 1992 n. 5888), non essendo stato precisato e chiarito perché, in concreto, tra il convenuto (...) e l'opponente (...) si sarebbe verificato un conflitto d'interessi, tale da rendere incompatibile il loro patrocinio, in processi connessi, da parte della stessa procuratrice legale”. (così, testualmente, Corte Cass. SS.UU. 20.1.1993 N. 645).

E che il conflitto di interessi vada riguardato sempre in concreto e nella sua attuale effettività lo si deduce, altresì, dal fatto che *“il Codice Deontologico, articolo 24, è composto da più commi contenenti previsioni differenziate la cui ricorrenza va valutata caso per caso.*

Ulteriore e definitivo riscontro al principio dianzi enunciato deriva dalla uniforme esegesi dell'art. 106 c.p.p. che ravvisa incompatibilità solo a condizione che, in concreto, le linee di difesa delle diverse parti nel medesimo procedimento risultino confliggenti ed incompatibili (cfr. Corte Cass. sez. II pen. 14.2.2006 n. 5918: *“L'incompatibilità che, a norma dell'art. 106 cod. proc. pen., vieta l'affidamento della difesa di più imputati ad un unico difensore, sussiste in presenza di una situazione di interdipendenza di posizioni processuali per la quale un imputato ha interesse a sostenere una tesi che risulti pregiudizievole per l'altro imputato. Ne consegue che non è sufficiente ad integrare l'incompatibilità la diversità di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra più imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente incompatibile con la versione fornita dagli altri assistiti, così da determinare un contrasto radicale ed insuperabile, tale da rendere*

impossibile la prospettazione di tesi difensive logicamente inconciliabili da parte di un difensore comune”).

Nel caso di specie non v'è dubbio che le parti (il gruppo di condomini difesi dall'Avv. * dinanzi al Tribunale di Pescara e ora in appello ed il Condominio, del quale detti condomini fanno parte e del quale l'Avv. * dovrebbe ora assumere la difesa in nuovo giudizio) siano distinte tra di loro, mentre ad essere coincidente sarebbe invece la controparte.

Deve comunque verificarsi se, nella specie, sussista conflitto di interessi, *sub specie* di limitazione dell'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico, in favore del Condominio in relazione a giudizio in via di proposizione da parte di condomino in dissenso, rispetto alla decisione del Condominio stesso, di nominare un tecnico per la valutazione degli atti a seguito della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Pescara, nel giudizio intercorso tra il medesimo condomino dissenziente e gli altri condomini in proprio, rappresentati e difesi dall'Avv. * (giudizio ora pendente in appello).

È, invero, principio fondamentale dell'esercizio della professione che l'avvocato, dovendo contribuire a dare concreta attuazione al diritto di difesa, debba poter espletare il proprio mandato in piena indipendenza di giudizio e d'iniziativa e, quindi, scevro da condizionamenti giuridici o di fatto che potrebbero influenzarlo in senso difforme dall'interesse del cliente, e non è superfluo ribadire che *“la funzione di tale regola è di evitare che un comportamento contrario risulti lesivo del prestigio della professione, e la lesione del prestigio risulta dalla valutazione sfavorevole che gli altri possano avere avuto del comportamento tenuto dal professionista”* (così SS.UU.14619/2002 cit.).

Il monito a scongiurare condizionamenti giuridici o di fatto non può, però, prevalere sul rigore del principio che pone l'obbligo assoluto di astensione come speciale e che esclude che il conflitto d'interessi e/o il condizionamento anche solo di fatto, rimasti allo stato "potenziale" e meramente astratto, siano sufficienti per determinare incompatibilità e risultino di ostacolo all'assunzione di incarichi da parte del professionista.

Nel caso di specie, alla luce del fatto – dichiarato nella richiesta di parere – che l'Avv. * andrebbe ad assumere la difesa di un Condominio nei confronti di un singolo condomino già controparte del professionista in diverso giudizio in cui l'Avv. * ha difeso un gruppo di condomini del medesimo Condominio, sempre nei confronti della medesima controparte, non si ravvisano elementi dai quali desumere situazioni di incompatibilità che impongano il dovere di astensione, non ravvisandosi, allo stato, fattori attuali e concreti idonei ad arrecare un *vulnus* all'indipendenza di giudizio e d'iniziativa, potenzialmente derivanti anche dal mero condizionamento di fatto, e a suscitare la valutazione sfavorevole dell'operato del professionista da parte dei consociati.

18) AUTORIZZAZIONI L. 53/94

Il Consiglio,

prende atto della richiesta dell'Avv. Tommaso Marchese di vidimazione del sesto registro cronologico, giusta autorizzazione alla notificazione di atti n. 146 del 27/10/2011 e, udita la relazione del Cons. Mancinelli cui il

procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. Mancinelli a vidimare e numerare l'apposito registro dell'Avv. Tommaso Marchese.

19) VARIE ED EVENTUALI

Il Consiglio delibera di ratificare la spesa di euro 1.400,00 effettuata in data 21/07/2016 per l'acquisto di omaggi ai componenti della commissione del concorso per addetto alla segreteria COA, che hanno svolto la propria attività senza alcun compenso.

Alle ore 20,55, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE